



RICOSTRUTTO A LECCO IL 10 GIU. 2019
N° 1164 SERIE 3
ESENTE
VIA...
... (SANTO ...)

FIRMA SUDDELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
ANNO PETRAZZI

Esente da imposta di registro ai sensi del D.LGS. 105/18 Art. 26 - modifiche all'articolo 82 del D LGS 117/17 ed esente dall'imposta di bollo ai sensi D LGS 117/17 Art 82 comma 5

STATUTO



Costituzione - Denominazione - Sede

Art.1 È costituita, l'Associazione denominata: "FEMMINILE PRESENTE! Organizzazione di Volontariato (ODV), di seguito e in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D.LGS. 117/2017.

Art.2 L'associazione ha sede legale nel Comune di Lecco e la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica di statuto e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione persegue le seguenti finalità:

- valorizzare la specificità dell'elemento femminile in tutti i campi e settori
- sensibilizzare la collettività verso tematiche femminili, di genere e di pari opportunità
- promuovere la partecipazione femminile in ogni ambito della vita sociale, culturale e amministrativa della Città
- perseguire finalità e scopi di interesse sociale, culturale e di solidarietà
- promuovere, anche concretamente, la cura e la tutela dell'ambiente, dell'arredo e del verde urbano, componenti essenziali del benessere dei Cittadini.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione si propone di aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi attraverso le seguenti attività di interesse generale, svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare:

- divulgazione degli scopi e delle attività associativi attraverso i Media
- formazione e/o sensibilizzazione nelle scuole
- convegni e promozione di partecipazione alla Commissione P.O. del Comune di Lecco
- sostegno, promozione e realizzazione di progetti di tutela e cura dei beni sopra indicati
- collaborazione con altre associazioni con scopi affini e loro sostegno anche economico

Art.5. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art.6 L'associazione può realizzare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'Associazione uomini e donne che abbiano compiuto il 18° anno di età, e che, condividendone gli scopi e le finalità, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa come previsto nel successivo punto Art.10

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea dei Soci con raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assemblea prenderà in esame la richiesta nel corso della prima riunione successiva al ricevimento del ricorso.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I Soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi sono ammessi a tempo indeterminato, fermo restando la possibilità di recedere dall'Associazione – da comunicarsi mediante raccomandata al Consiglio Direttivo con preavviso di almeno 5 giorni – e l'esclusione.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità stabilite da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti, di versare la quota associativa annuale su semplice richiesta del Presidente, di svolgere l'attività in favore dell'Associazione per il conseguimento degli scopi della medesima a titolo personale e volontario, secondo la disponibilità personale e seguendo l'indirizzo indicato dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute in favore dell'Associazione, quando opportunamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. La qualità di socio è intrasmissibile anche per causa di morte. Il socio receduto o escluso e l'erede di quello deceduto non hanno diritto alla restituzione di alcuna quota o ad altre indennità.

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa protrattasi per due anni di seguito;
- c) per recesso volontario;
- d) per esclusione.

Perde la qualità di socio per esclusione colui che contravviene agli obblighi di cui al presente Statuto, compia atti contrari alle finalità e ai principi dell'Associazione o che, senza adeguata ragione, si metta in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il Socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 12. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono elettive, volontarie e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 13. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo/bilancio e per deliberare gli obiettivi e i programmi del nuovo anno, e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo ovvero quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. La convocazione, con l'indicazione del luogo fissato per la riunione, degli argomenti all'O.D.G., del giorno e dell'ora della prima convocazione e della seconda convocazione, va inviata almeno 5 giorni prima, all'indirizzo mail contenuto nella domanda di ammissione o a quello successivamente comunicato. Essa va inviata a tutti i Soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea. All'inizio di ogni riunione l'Assemblea nomina un segretario. All'inizio di ogni riunione il Consiglio nomina un Segretario che provvede alla redazione del verbale della seduta.

Art. 14 L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 15. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 16. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di estrarne copia a sue spese.

Art. 17. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- procede alla elezione del Consiglio Direttivo;
- delibera sugli obiettivi da raggiungere e sulle iniziative ed eventi da organizzare che saranno poi specificati e concretamente attuati dal Consiglio Direttivo e dal Presidente
- discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei Consiglieri;
- decide sulla decadenza dei Soci ai sensi dell'art. 10;

- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.
- delibera su ogni altro argomento necessario per il raggiungimento degli scopi statutari

Art. 18. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo.

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri, eletti dall'Assemblea.

Dura in carica per due esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Al suo interno elegge il Presidente e il Vicepresidente.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e comunque quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta via mail all'indirizzo in atti. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri. All'inizio di ogni riunione il Consiglio nomina un Segretario che provvede alla redazione del verbale della seduta. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Nel caso di assenza ingiustificata a due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso può deliberarne la decadenza del membro assente e sostituirlo attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del componente da sostituire.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci o del Presidente.

Nello specifico:

- provvede alla specificazione, organizzazione e attuazione di quanto deliberato dall'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- può proporre all'Assemblea particolari iniziative o progetti da attuare e perseguire;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso
- gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.LGS. n. 117/2017.
- conferisce procure generali e speciali;

- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone eventuali Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10.

Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del componente da sostituire.

Il Presidente e il Vicepresidente

Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Esso è eletto con deliberazione a maggioranza semplice tra i componenti del Consiglio Direttivo e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. Convoca, presiedendoli, l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo. Ha la gestione delle risorse economiche provvede alla riscossione delle quote sociali e ad effettuare pagamenti a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. È responsabile della tenuta dei registri sociali e, in particolare, del Libro dei Soci, del Libro dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo nonché di ulteriori registri previsti dalla legge.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o Soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Vicepresidente, anch'esso eletto con deliberazione a maggioranza semplice tra i componenti del Consiglio Direttivo, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, svolge, per assenza, impedimento o cessazione del Presidente, tutte le funzioni del Presidente, previa convocazione del Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera di conferimento dell'incarico di Presidente temporaneo.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 24. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 25. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi degli associati e dei simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;

- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Art. 26. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- 4) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 27. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.LGS. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Art.28. Il rendiconto economico finanziario dell'associazione è annuale (1° gennaio/31 dicembre di ogni anno). Il conto consuntivo o finale contiene l'elencazione delle entrate e delle spese sostenute nell'anno di riferimento. Il conto preventivo contiene le previsioni di entrata e di spesa per l'anno successivo. Il rendiconto è predisposto Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. Esso deve essere inviato in copia ai Soci con la convocazione dell'Assemblea e depositato presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci almeno 5 giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 29 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.LGS. 117/2017.

Norma finale

Art.30. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Nel presente Statuto è stato, per brevità, utilizzato un linguaggio declinato al maschile, intendendosi comunque il contenuto riferito ad entrambi i generi.

**Approvato dall' Assemblea Straordinaria del 16 maggio 2019
(come da Verbale allegato)**